

## COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli  
nella seduta del 27 luglio 1999.**

Angelini, Berlinguer, Bindi, Calzolaio, Cardinale, D'Amico, Teresio Delfino, Diliberto, Dini, Fabris, Mattarella, Mattioli, Pinza, Ranieri, Treu, Turco.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Angelini, Berlinguer, Bindi, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Amico, Teresio Delfino, Diliberto, Dini, Fabris, Fassino, Mattarella, Mattioli, Pinza, Ranieri, Treu, Turco.

**Assegnazione di un progetto di legge a  
Commissione in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alla sottoindicata Commissione permanente:

*VII Commissione (Cultura):*

S. 3553. — Senatori BRIGNONE e BIANCO: « Provvedimenti per la conservazione degli organi antichi e la tutela dell'arte organaria » *(approvata dal Senato)* (6269) *Parere delle Commissioni I e V.*

**Trasmissione dalla Corte dei conti.**

La Corte dei conti-sezione enti locali — con lettera in data 26 luglio 1999 ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12, ultimo comma, della legge 13 maggio 1983, n. 197, la deliberazione del 15 luglio 1999 e la relativa relazione sui rendiconti della

Cassa depositi e prestiti e delle gestioni annesse per l'esercizio 1998 (doc. XLVII-bis, n. 4).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Trasmissione dal ministro dell'interno.**

Il ministro dell'interno, con lettera in data 24 luglio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1991, n. 410, la relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia relativa al secondo semestre 1998 (doc. LXXIV, n. 7).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Richieste ministeriali di parere  
parlamentare.**

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 22 luglio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Bruno FRANCHI a presidente dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e del generale Luciano BATTISTI, del comandante Franco LODI, del professore ingegnere Franco PERSIANI e dell'avvocato Corrado PERNA a componenti del collegio della medesima Agenzia.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione permanente (Trasporti).

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 23 luglio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 42, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo concernente disposizioni per la definitiva chiusura del programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VIII Commissione permanente (Ambiente), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 26 agosto 1999.

Il ministro per gli affari regionali, con lettera in data 23 luglio 1999, ha trasmesso

il parere espresso dalla Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a), n. 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 22 luglio 1999, sul Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2000-2003 (doc. LVII, n. 4/I e 4/II).

Tale parere è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 4112. — CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 17 GIUGNO 1999, N. 178, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA NOMINA IN RUOLO DI PROFESSORI E RICERCATORI UNIVERSITARI (APPROVATO DAL SENATO) (6226)**

**(A.C. 6226 — sezione 1)**

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

1. È convertito in legge il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178, recante disposizioni urgenti per la composizione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa per la nomina in ruolo di professori e ricercatori universitari.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE  
NEL TESTO DEL GOVERNO**

**ART. 1.**

1. Possono essere componenti delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative per la nomina in ruolo di professori e ricercatori universitari, di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, esclusivamente i professori che hanno conseguito la nomina a ordinario, i professori associati che hanno conseguito la conferma ed i ricercatori confermati.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure di valutazione comparativa in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

**ART. 2.**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**(A.C. 6226 — sezione 2)**

**ORDINE DEL GIORNO**

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge n. 6226, di conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178, recante disposizioni urgenti per la composizione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa per la nomina in ruolo di professori e ricercatori universitari, interviene per l'ennesima volta sull'elettorato attivo e passivo delle varie componenti universitarie;

esiste quindi oggi una grave confusione normativa dovuta alla proliferazione delle disposizioni in materia;

impegna il Governo

a definire lo stato giuridico dei docenti universitari stabilendo con norme chiare e precise i diritti e i doveri dell'intero corpo accademico.

**9/6226/1.** Melograni, Palumbo.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 4113. — CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 17 GIUGNO 1999, N. 179, CONCERNENTE EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI DOVUTI IN BASE ALLE DICHIARAZIONI RELATIVE ALL'ANNO 1998 SENZA APPLICAZIONE DI MAGGIORAZIONE (APPROVATO DAL SENATO) (6208)**

**(A.C. 6208 — sezione 1)**

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE DEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

1. È convertito in legge il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 179, concernente effettuazione dei versamenti dovuti in base alle dichiarazioni relative all'anno 1998 senza applicazione di maggiorazione.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE  
NEL TESTO DEL GOVERNO**

**ART. 1.**

*(Differimento del termine dei versamenti relativi alla dichiarazione dei redditi).*

1. Per l'anno 1999 non si applica la maggiorazione dello 0,40 per cento mensile a titolo di interesse corrispettivo, prevista dall'articolo 12, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 24 marzo 1999, n. 81:

a) ai versamenti effettuati entro il 30 giugno 1999, risultanti dalle dichiarazioni

indicate all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 1999;

b) ai versamenti effettuati entro il 20 luglio 1999 risultanti dalle suddette dichiarazioni presentate dai contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati elaborati gli studi settore approvati con decreti del Ministro delle finanze 30 marzo 1999, pubblicati nei supplementi ordinari numeri 61 e 62 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 1999, nei confronti dei quali non operano cause di esclusione o di inapplicabilità; tale disposizione si applica anche ai titolari di redditi derivanti dalla partecipazione in società ed imprese familiari indicate all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero in aziende coniugali non gestite in forma societaria che svolgono le medesime attività.

**ART. 2.**

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**(A.C. 6208 - sezione 2)****ORDINE DEL GIORNO**

La Camera,

premesso che:

nel corso degli ultimi anni la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, dei modelli per le dichiarazioni dei redditi, prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 322 del 1998, per il 15 febbraio, è sempre intervenuta oltre tale termine, anche a causa delle numerose modifiche apportate alla normativa tributaria, che hanno costretto l'amministrazione finanziaria a modificarne ogni anno il contenuto;

tali ritardi hanno causato incertezze e disagi per i contribuenti e per gli operatori del settore, sia a causa della ritardata predisposizione delle istruzioni, sia a causa

dell'indisponibilità in tempo utile dei prodotti informatici sempre più frequentemente utilizzati per la compilazione delle dichiarazioni;

a causa di tale situazione il Governo è dovuto ripetutamente intervenire con decreti - legge, nell'imminenza della scadenza dei termini, per disporre la proroga dei versamenti senza applicazione di maggiorazioni;

impegna il Governo

ad assumere tempestivamente le iniziative legislative necessarie per modificare il decreto legislativo n. 322 del 1998, al fine di posticipare il termine per l'approvazione dei modelli di dichiarazione, prevedendo altresì che in ogni caso il termine per l'effettuazione dei versamenti non scada prima di 90 giorni dalla pubblicazione dei modelli suddetti nella *Gazzetta Ufficiale*.

**9/6208/1.** Conte, Frosio Roncalli.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 4136. — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 1° LUGLIO 1999, N. 214, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER DISCIPLINARE LA SOPPRESSIONE DEGLI UFFICI PERIFERICI DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE E PER INCENTIVARE IL RICORSO ALL'APPRENDISTATO. MODIFICHE ALLA LEGGE 17 MAGGIO 1999, N. 144 (APPROVATO DAL SENATO) (6242)**

**(A.C. 6242 – sezione 1)**

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il decreto-legge 1° luglio 1999, n. 214, recante disposizioni urgenti per disciplinare la soppressione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per incentivare il ricorso all'apprendistato, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Alla legge 17 maggio 1999, n.144, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 45, comma 1, le parole: « entro il 31 dicembre 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 aprile 2000 »;

b) all'articolo 45, comma 24, le parole: « di novanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « di sei mesi » e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: « All'articolo 17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n. 25, le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « nove mesi »;

c) all'articolo 61, comma 1, alinea, dopo le parole: « presente Capo » sono inserite le seguenti: « nonché per l'espletamento di funzioni di collaborazione e di studio » e le parole da: « per il periodo » fino a: « attuativi: » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2001: », al medesimo comma 1, alla lettera b), le parole: « di durata non superiore a dodici mesi, » sono soppresse.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE  
NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

(Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469).

1. Al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni, è apportata la seguente modifica:

all'articolo 8, comma 1, le parole: « non oltre il 30 giugno 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 1999 ovvero la diversa data di entrata in vigore dei singoli provvedimenti di trasferimento di cui all'articolo 7 ».

## ARTICOLO 2.

*(Disposizioni in materia di apprendistato).*

1. All'articolo 16, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche:

al primo periodo le parole: « un anno » sono sostituite dalle seguenti: « due anni » e le parole da: « trovano applicazione » fino a: « collettivi nazionali di lavoro » sono sostituite dalle seguenti: « non trovano applicazione nel caso di mancata partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione esterna all'azienda previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro proposte formalmente all'impresa da parte dell'amministrazione pubblica competente ».

## ARTICOLO 3.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**(A.C. 6242 – sezione 2)**

**MODIFICAZIONI APPORTATE  
DAL SENATO**

*All'articolo 1:*

*al comma 1, nell'alinea, le parole: « è apportata la seguente modifica » sono sostituite dalle seguenti: « sono apportate le seguenti modifiche:*

*a) all'articolo 7, il comma 8 è sostituito dai seguenti:*

“8. Le risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione del presente decreto legislativo, valutate nel limite massimo delle spese effettivamente sostenute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale

nell'esercizio finanziario 1997 per le funzioni e i compiti conferiti, sono trasferite alle regioni, limitatamente all'anno 1999, dal predetto Ministero per il tramite dei propri funzionari delegati, utilizzando gli stanziamenti iscritti nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione dello stesso Ministero ed in relazione ai mesi di effettivo esercizio delle funzioni. A decorrere dall'anno 2000 le risorse da trasferire, come sopra determinate, sono iscritte in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa riduzione dei relativi stanziamenti di competenza delle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

*8-bis.* Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio” ;»;

*nel capoverso, alle parole: « all'articolo 8, comma 1, » è premessa la seguente lettera: « b) » e dopo le parole: « articolo 7 » sono aggiunte le seguenti: « sempre all'interno di detto termine finale »;*

*nella rubrica, le parole: « Modifica all'articolo 8 » sono sostituite dalle seguenti: « Modifiche agli articoli 7 e 8 ».*

*L'articolo 2 è sostituito dal seguente:*

« ART. 2. — *(Disposizioni in materia di apprendistato)* – 1. All'articolo 16, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche:

*a) al primo periodo, le parole da: “trovano applicazione” fino a: “collettivi nazionali di lavoro” sono sostituite dalle seguenti: “non trovano applicazione nel caso di mancata partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione esterna all'azienda previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro proposte formalmente all'impresa da parte dell'amministrazione pubblica competente”;*

b) all'ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, per la dislocazione territoriale della stessa nonché per le comunicazioni da parte delle imprese per consentire all'amministrazione competente l'organizzazione dell'attività formativa esterna” ».

**(A.C. 6242 – Sezione 3)**

**EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE**

**ART. 1.**

*Al comma 1, lettera a), capoverso 8, primo periodo, dopo le parole: previdenza sociale aggiungere le seguenti: , sentita la conferenza Stato-regioni.*

**1. 4.** Michielon.

*Al comma 1, lettera a), capoverso 8, primo periodo, sostituire le parole: esercizio finanziario 1997 con le seguenti: esercizio finanziario 1998.*

**1. 5.** Michielon.

*Al comma 1, lettera a), capoverso 8, secondo periodo, sostituire le parole da: , come sopra fino alla fine del periodo, con le seguenti: alle regioni, come sopra determinate, saranno trattenute direttamente dalle stesse riducendo le quote di imposte o tasse da trasferire al ministero del Tesoro.*

**1. 6.** Michielon.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**1. 7.** Michielon.

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso di ina-*

*dempienza, alla data del 31 dicembre 1999, da parte delle regioni degli obblighi derivanti da quanto previsto dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede, in via sostitutiva, a varare la normativa ed i provvedimenti amministrativi di competenza delle regioni inadempienti entro novanta giorni dal termine ultimo predetto.*

**1. 1.** Taborelli, Viale, Santori.

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso di inadempienza, alla data del 31 dicembre 1999, da parte delle regioni degli obblighi derivanti da quanto previsto dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, il medesimo si applica nelle regioni che hanno espletato gli adempimenti normativi ed amministrativi.*

**1. 2.** Taborelli, Viale, Santori.

**ART. 2.**

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**2. 1.** Taborelli, Viale, Santori.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. Alle imprese che assumono lavoratori apprendisti, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e per i due anni successivi, sono concesse le agevolazioni contributive di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, indipendentemente dalla partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione esterna all'azienda previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 30 miliardi annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale »

dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**2. 2.** Taborelli, Viale, Santori.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis - 1. Nel periodo compreso tra la data del 19 luglio 1999 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono fatti salvi i contratti di apprendistato stipulati ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196.

**2. 01.** Taborelli, Viale, Santori.

**(A.C. 6242 - sezione 4)**

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

*Sopprimere il comma 2.*

**Dis. 1. 1.** Taborelli, Viale, Santori.

*Al comma 2, sopprimere la lettera a).*

\* **Dis. 1. 2.** Taborelli, Viale, Santori.

*Al comma 2, sopprimere la lettera a).*

\* **Dis. 1. 5.** Michielon.

*Al comma 2, sopprimere la lettera b).*

**Dis. 1. 3.** Taborelli, Viale, Santori.

*Al comma 2, sopprimere la lettera c).*

**Dis. 1. 4.** Taborelli, Viale, Santori.

**(A.C. 6242 - sezione 5)**

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

vista la legge n. 59 del 1997, che delegava il Governo a decentrare alle regioni, tra l'altro, le funzioni in materia di collocamento, politiche attive del lavoro e formazione;

visto il decreto legislativo n. 469 del 1997, che dava attuazione a quanto previsto dalla legge n. 59 del 1997, fissando il 31 dicembre del 1998 come termine ultimo per il trasferimento del personale;

vista la legge n. 448 del 1998, che, all'articolo 80, comma 2, prorogava detto termine al 30 giugno 1999;

visto il disegno di legge di conversione in esame, che proroga ulteriormente il termine per il trasferimento del personale;

considerata la grave situazione occupazionale nel nostro paese e la necessità inderogabile di efficienti ed efficaci servizi all'impiego connessi con le realtà territoriali;

rilevata la necessità di restituire coerenza alle previsioni contenute nel decreto legislativo n. 169 del 1997, compresa la parte in cui prevede che i nuovi e decentrati servizi pubblici all'impiego fossero realizzati con centoventi giorni di anticipo rispetto all'avvio delle agenzie private di collocamento;

constatato che detto termine di centoventi giorni è già trascorso da oltre due mesi, con le agenzie private autorizzate che operano quindi con piena efficacia anche legale;

considerato infine che i ritardi formali potrebbero impedire la concreta attuazione dei nuovi servizi all'impiego, comprese le commissioni regionali tripartite di recentissima costituzione;

impegna il Governo

a considerare la proroga prevista dall'articolo 1 del disegno di legge di conversione in esame relativa al solo trasferimento del personale e delle risorse, mentre i compiti e le funzioni sono immediatamente trasferite alle regioni e alle province ai sensi delle citate norme legislative e delle specifiche leggi regionali.

**9/6242/1.** Strambi.

La Camera,

premesso che l'articolo 16, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, prevede, ai fini dell'erogazione delle agevolazioni contributive a favore dei datori di lavoro, obblighi di partecipazione degli apprendisti ad attività formative esterne all'azienda, nella misura di centoventi ore medie annue;

considerato che, a tutt'oggi, non è stato fornito alcun chiarimento in merito alla titolarità dei costi per la formazione in parola;

ritenendo che l'incertezza sull'incidenza degli oneri in parola, che sono di rilevante entità, vista la quantità di ore da dedicare alla formazione esterna, possa ancor più far venir meno o attenuare

l'interesse dei datori di lavoro a far ricorso ad un istituto, peraltro già condizionato da una normativa datata ed ispirata a logiche di rigidità, che, nell'intendimento del legislatore, dovrebbe diventare il principale strumento di accesso dei giovani nel mondo del lavoro;

ritenendo che un ulteriore effetto deterrente, soprattutto per le piccole e medie imprese, possa derivare dall'individuazione di procedure di accesso alle attività formative connotate da eccessivi adempimenti burocratici o da modalità di partecipazione ai corsi che non tengano conto delle esigenze logistiche e produttive delle imprese;

impegna il Governo:

a prevedere procedure di accesso alle attività formative che, tenendo conto delle esigenze aziendali, non appesantiscano in modo particolare l'attività amministrativa e gestionale delle imprese;

a rimuovere gli attuali vincoli normativi che condizionano fortemente l'utilizzo dell'istituto dell'apprendistato in tutto il mercato del lavoro.

**9/6242/2.** Acierno.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

**PROGETTI DI LEGGE: NAPOLI ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; SBARBATI ED ALTRI; BURANI PROCACCINI E DEL BARONE; FOLLINI ED ALTRI: DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITÀ TEATRALE (1540-3433-3569-3742-3750)**

**(A.C. 1540 — Sezione 1)**

**ARTICOLO 1 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE**

**CAPO I**

**DISPOSIZIONI GENERALI**

**ART. 1.**

*(Principi generali).*

1. Il teatro, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce aspetto fondamentale della cultura e dell'identità nazionale nonché delle culture e delle identità locali ed ha un insostituibile valore sociale e formativo.

2. La Repubblica promuove lo sviluppo del teatro e ne favorisce la diffusione.

3. La disciplina dell'attività teatrale rispetta la libertà dell'arte, come riconosciuta e garantita dall'articolo 33 della Costituzione.

**(A.C. 1540 — Sezione 2)**

**ARTICOLO 2 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE**

**ART. 2.**

*(Attività pubbliche per il teatro).*

1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, ciascuno nell'ambito delle proprie compe-

tenze, concorrono a porre in essere le condizioni per un armonico sviluppo del teatro in tutte le sue diverse tradizioni, generi, forme, ivi comprese quelle amatoriali; assicurano la conservazione del patrimonio storico teatrale; garantiscono le sperimentazioni, la ricerca, il rinnovo del linguaggio teatrale e l'integrazione con le altre arti; promuovono la drammaturgia italiana contemporanea e le espressioni teatrali delle minoranze; favoriscono la formazione professionale e il ricambio generazionale nel campo delle attività teatrali.

2. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, esercitano le funzioni di cui al comma 1 adottando il punto di vista di genere, ai sensi del punto 2 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 1997.

3. Lo Stato promuove la diffusione del teatro italiano all'estero, aderisce a protocolli ed a iniziative internazionali coerenti con le finalità del presente articolo e sostiene rassegne e festival teatrali che costituiscano eventi rilevanti per la promozione del teatro italiano e per lo scambio tra le diverse esperienze teatrali.

4. Le regioni, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano la propria legislazione ai principi di cui alla legge medesima, indicati dalle disposizioni del presente capo. Restano

ferme le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

**(A.C. 1540 – Sezione 3)**

**ARTICOLO 3 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE**

**ART. 3.**

*(Compiti dello Stato).*

1. Per le finalità di cui all'articolo 2 spetta allo Stato:

a) determinare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata « Conferenza unificata », gli indirizzi generali per il sostegno delle attività teatrali, secondo principi idonei a valorizzarne la qualità e la progettualità ed in un'ottica di riequilibrio delle presenze dei soggetti e delle attività teatrali sul territorio;

b) definire e sostenere il ruolo delle istituzioni teatrali nazionali;

c) garantire il ruolo delle compagnie teatrali favorendone, in collaborazione con le regioni e gli enti locali, la promozione e la circolazione sul territorio nazionale;

d) promuovere la diffusione del teatro nelle scuole e sostenere la cultura e la presenza del teatro nelle università;

e) promuovere la presenza della produzione teatrale nazionale all'estero, anche mediante iniziative di scambi ed ospitalità reciproche con altre nazioni;

f) promuovere l'attività teatrale quale strumento di formazione e di crescita civile e sociale, con riferimento ad aree particolarmente esposte, quali quelle della deprivazione, della integrazione e dell'*handicap*;

g) definire, previa intesa con la Conferenza unificata, i requisiti della formazione del personale artistico e tecnico dei teatri;

h) individuare le aree teatrali disagiate che necessitano di interventi mirati;

i) favorire il collegamento delle attività teatrali con tutti i mezzi di comunicazione audiovisiva e promuovere la formazione di una video-teatroteca nazionale, al fine di conservare la memoria viva delle attività teatrali.

2. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 2, lo Stato, unitamente alle regioni, alle province ed ai comuni, svolge i seguenti compiti:

a) programma, a livello nazionale e sulla base delle indicazioni delle regioni, la presenza delle attività teatrali sul territorio, perseguendo obiettivi di equilibrio ed omogeneità della diffusione della fruizione teatrale, favorendo l'insediamento di attività teatrali in località che ne sono sprovviste e l'equilibrata circolazione delle rappresentazioni sul territorio nazionale;

b) incentiva la drammaturgia nazionale, con particolare riferimento alla drammaturgia italiana contemporanea, assicurando forme di rappresentazione;

c) preserva e valorizza la rappresentazione del repertorio classico del teatro greco-romano, anche avvalendosi dell'Istituto nazionale per il dramma antico;

d) sostiene le forme di ricerca e sperimentazione teatrale e il rinnovo dei linguaggi;

e) sostiene i festival quale momento d'incontro tra le diverse esperienze dello spettacolo dal vivo, occasione di scambio e di promozione di progetti innovativi, di ricerca interdisciplinare e di aggiornamento del pubblico e degli operatori culturali;

f) preserva ed incentiva, nelle sue varie forme, il teatro di figura.

3. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2, lo Stato, le regioni, le province ed i comuni si avvalgono del Centro nazionale per il teatro.

4. Per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 1 e 2, lo Stato, le regioni, le province e i comuni si avvalgono del Comitato per i problemi dello spettacolo, di cui all'articolo 1, comma 67, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.

**(A.C. 1540 – Sezione 4)**

**ARTICOLO 4 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE**

**ART. 4.**

*(Compiti delle regioni).*

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, le regioni svolgono i seguenti compiti:

a) elaborano, sulla base delle proposte degli enti locali, il piano di programmazione regionale per le attività teatrali;

b) concorrono alla definizione dei programmi a livello nazionale, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a);

c) concorrono alla formazione del personale artistico e tecnico dei teatri;

d) promuovono e sostengono la stabilità teatrale sia partecipando direttamente alla costituzione di teatri stabili sia attraverso convenzioni con le compagnie e i teatri già esistenti nel proprio territorio;

e) promuovono e sostengono, in collaborazione con gli enti locali, la distribuzione della produzione teatrale nel proprio territorio, secondo quanto previsto dall'articolo 40;

f) promuovono la tradizione teatrale collegata ai linguaggi e alle lingue locali;

g) definiscono, sulla base delle proposte degli enti locali, il piano regionale di restauro, ristrutturazione e adeguamento funzionale dei teatri e di costituzione di nuovi spazi teatrali, nonché le residenze multidisciplinari nei teatri della regione;

h) verificano il perseguimento degli obiettivi ed il corretto utilizzo delle risorse pubbliche nell'ambito del proprio territorio;

i) favoriscono, attraverso appositi piani triennali, l'imprenditoria giovanile nel settore teatrale, avvalendosi degli specifici strumenti legislativi;

l) promuovono il turismo culturale attraverso il sostegno di iniziative teatrali realizzate presso siti di particolare importanza storico-ambientale, nel rispetto delle leggi di salvaguardia in materia.

2. Le regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa ed amministrativa, definiscono il programma degli interventi in favore della presenza e della promozione delle attività teatrali nel proprio territorio. Il programma regionale è comunicato al Centro nazionale per il teatro.

**(A.C. 1540 – Sezione 5)**

**ARTICOLO 5 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE**

**ART. 5.**

*(Strumenti di raccordo tra regioni ed enti locali).*

1. Al fine di consentire la collaborazione e l'azione coordinata tra regioni, province e comuni, nelle materie riguardanti l'attività teatrale, con particolare riferimento ai momenti di programmazione, le regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa, prevedono strumenti e procedure di raccordo e concertazione con gli enti locali.

**(A.C. 1540 - Sezione 6)****ARTICOLO 6 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE****ART. 6.**

*(Compiti delle province).*

1. Le province concorrono con lo Stato, le regioni e i comuni alla definizione dei programmi nazionali e regionali per le attività teatrali, e inoltre:

*a)* partecipano, in forma diretta o convenzionata, con l'assunzione dei relativi oneri, alla costituzione e alla gestione di soggetti teatrali stabili ubicati nel proprio territorio;

*b)* collaborano con le regioni e con i comuni alla definizione delle residenze multidisciplinari nei teatri ubicati nel proprio territorio;

*c)* promuovono e realizzano, nell'ambito del piano regionale, il restauro, la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale degli immobili di loro proprietà adibiti a teatro;

*d)* partecipano, anche in forma associata, secondo le linee della programmazione nazionale e regionale, alla distribuzione della produzione teatrale sul territorio;

*e)* promuovono, anche in collaborazione con i comuni, la diffusione e lo sviluppo delle attività teatrali nelle scuole e sostengono la cultura e la presenza del teatro nelle università in accordo con le amministrazioni competenti;

*f)* promuovono, in collaborazione con i comuni, attività di informazione e di formazione del pubblico.

**(A.C. 1540 - Sezione 7)****ARTICOLO 7 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE****ART. 7.**

*(Compiti dei comuni).*

1. I comuni concorrono, unitamente allo Stato, alle regioni ed alle province, alla definizione dei programmi nazionali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *a)*, e di quelli regionali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, ed inoltre:

*a)* partecipano, in forma diretta o convenzionata, con assunzione dei relativi oneri, alla costituzione e alla gestione di soggetti teatrali stabili presenti nel proprio territorio;

*b)* definiscono, unitamente alle regioni e alle province, le residenze multidisciplinari nei teatri ubicati nel proprio territorio;

*c)* promuovono l'esercizio teatrale e provvedono alla promozione e alla formazione del pubblico;

*d)* promuovono e realizzano, nell'ambito del piano regionale, il restauro, la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale degli immobili di loro proprietà destinati a teatri, con particolare riguardo agli immobili di valore storico-artistico;

*e)* partecipano, anche in forma associata, secondo le modalità di coordinamento definite in sede regionale, alla distribuzione della produzione teatrale sul territorio;

*f)* effettuano un costante monitoraggio delle attività teatrali che operano sul proprio territorio dandone comunicazione alla regione e al Centro nazionale per il teatro.

2. I comuni, nell'ambito della programmazione regionale, svolgono i compiti attinenti alla distribuzione della produzione teatrale, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *e)*, anche con riguardo alla pro-